disponibile il Ministero provvederà, nel corso dell'attuale esercizio e successivamente, alle spese del genere che le condizioni delle cose reclameranno ».

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Peano. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non intenda accordare un aumento di salario ai custodi degli archivi notarili, retribuiti con compensi minimi, e ciò in conformità alla promessa formulata dal ministro guardasigilli in occasione della discussione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella tornata dell'8 febbraio 1913 ».

RISPOSTA. — « La vigente legge notarile ha lasciato immutata la condizione del personale di basso servizio degli archivi notarili, e precisamente degli inservienti, come sono generalmente chiamati gli addetti a tale servizio.

« Questi inservienti, che non hanno una posizione giuridica riconosciuta, e prestano la loro opera in modo affatto precario e senza stabilità d'impiego, non hanno, quindi, potuto, nè potevano, conseguire gli stessi benefici che la nuova legge assicurò al personale di ruolo.

« Però, la promessa fatta dal ministro guardasigilli Finocchiaro-Aprile, nella discussione innanzi al Senato (11 maggio 1912) nell'articolo 99 del progetto, che poi divenne la legge vigente, fu mantenuta per quanto era possibile.

« Infatti, con l'articolo 35 delle istruzioni sui servizi relativi all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvate col decreto ministeriale 23 maggio 1916, mentre fu riserbato al Ministero di determinare il numero degli inservienti presso ciascun archivio, eccettuati gli archivi della categoria *E*, per i quali si è riconosciuta non necessaria l'opera dell'inserviente, in vista della loro infima importanza, venne pur fissato il massimo del salario in ragione della diversa potenzialità finanziaria dei singoli archivi, sia allo scopo di assicurare al personale quella maggiore uguaglianza di trattamento che era possibile, e sia pure per migliorare gli antichi salari, che erano veramente irrisori.

« E tale disposizione, sempre che ragioni d'ordine economico non si siano opposte, ha già avuto la più larga applicazione, per modo che può ben dirsi che quasi tutti gli inservienti, in maggiore o minore misura, abbiano conseguito un miglioramento nei loro salari, che furono generalmente portati al massimo e spesso con effetto anche retroattivo, facendo quindi così percepirne anche le quote arretrate.

« Non sarebbe ora possibile di concedere maggiori vantaggi al detto personale, perchè, come è noto, gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi (art. 97) e debbono provvedere coi propri proventi alle proprie spese, di guisa che se per due anni consecutivi si debba provvedere alle maggiori spese di un archivio a carico del fondo dei sopravanzi, senza che vi abbiano dato causa avvenimenti straordinari o transitori, l'archivio medesimo deve essere soppresso (art. 105).

« L'attuale crisi generale ha determinato una così sensibile riduzione dei proventi degli archivi notarili, sui quali gravano tutte le spese degli archivi medesimi che, qualora si procedesse come la legge notarile procede alla revisione delle piante organiche del personale dei singoli archivi, è da prevedere che per alcuni si renderebbe necessario il passaggio alla categoria inferiore e la conseguente riduzione degli stipendi degli impiegati e quindi anche del salario degli inservienti.

« Malgrado, dunque, le più benevoli disposizioni, il Ministero non può dare alcun affidamento all'onorevole interrogante, per un ulteriore miglioramento a quello già concesso con le disposizioni approvate col su riferito decreto ministeriale 23 maggio 1916.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PASQUALINO-VASSALLO ».

Peano. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non creda necessario di prorogare ad un anno dopo la conclusione della pace il termine stabilito nell'articolo 1° del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per il riconoscimento dei diritti degli utenti di acqua pubblica, di cui è cenno nella lettera *b*, del citato articolo, tenuto conto che molti utenti sono sotto le armi e del grave momento attuale, nonchè delle difficoltà di apprestare i documenti indicati nell'articolo 4 del regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85 ».

RISPOSTA. — « Il termine stabilito, sotto pena di decadenza, dall'articolo 1° del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, per la presentazione delle domande di ricono-